



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Generale*

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana  
Ai Dirigenti scolastici della Toscana  
e p.c. alle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali della Toscana**

**Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio.  
Precisazioni. Differimento termini**

Di seguito alla segnalazione di problematiche varie concernenti l'oggetto, sentite anche le Organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza, si precisa e si dispone quanto segue:

Attestazioni: si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano, di volta in volta, accompagnati dalla specifica attestazione, non essendo sufficiente la calendarizzazione di massima fornita in precedenza.

Corsi on line: le certificazioni relative alla frequenza di corsi on line possono ritenersi idonee (è il termine impiegato dalla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2011) se attestino che il collegamento è avvenuto – e poteva avvenire solamente – durante l'orario di servizio; non vale spendere troppe parole per significare che permessi retribuiti possano essere concessi solo se indispensabili e non certo per attività che ben possono svolgersi al di fuori del proprio orario di servizio.

Tirocinio: le attività di tirocinio previste nel TFA sostegno possono ritenersi senz'altro equiparabili a lezioni per cui fruire dei detti permessi.

Sostegno: la frequenza di corsi di sostegno riservati a docenti in esubero, secondo le indicazioni già fornite dal MIUR con circolare n. 13391/2013, costituisce formazione



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Generale*

obbligatoria, per la quale dunque vanno concessi permessi che neppure “consumano” il contingente del 3% previsto per quelli ex DPR 395/88.

Termini: considerata la rilevanza del problema, **si dispone l'ulteriore proroga al 31 marzo 2015 del termine per la richiesta di permessi per diritto allo studio, esclusivamente per gli iscritti a TFA** appartenenti a categorie di personale beneficiarie secondo il CIR vigente; ovviamente l'accoglimento di dette istanze è subordinato alla residua capienza del contingente ed i beneficiari si collocano in coda a quelli già graduati.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
*Claudio BACALONI*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*